



COMUNE DI SALUGGIA

(Provincia di VERCELLI)

REGOLAMENTO
PER LA
COSTITUZIONE
ED IL
FUNZIONAMENTO
DI
GRUPPI DI LAVORO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 31 Marzo 2003

REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DI GRUPPI DI LAVORO

ART. 1

L'Amministrazione Comunale può avvalersi, per l'espletamento della sua attività, dell'apporto di cittadini riuniti in gruppi di lavoro.

ART. 2

Il gruppo di lavoro è un organismo di supporto all'attività dell'Assessore o del Consigliere delegato dal Sindaco. È composto da persone che coadiuvano con lo stesso per la realizzazione dei programmi di governo previsti dalla maggioranza, attraverso l'elaborazione di provvedimenti o di studi su argomenti specifici.

ART. 3

Il gruppo di lavoro è nominato dalla Giunta su proposta dell'Assessore o del Consigliere delegato che ne designerà i componenti in piena autonomia, in base ai requisiti di competenza e di capacità propositiva, senza vincoli di appartenenza ai diversi gruppi politici.

In casi particolari il gruppo di lavoro può essere collegato a più assessorati .

La Giunta ha altresì la facoltà di revocare l'incarico di tutto il gruppo o dei singoli componenti, sentito il parere dell'Assessore e/o dopo tre assenze consecutive.

ART. 4

Il gruppo di lavoro è composto da uno o più Assessori o da un Consigliere suo delegato e da un numero variabile di membri, di cui una rappresentanza della frazione.

Il numero dei membri è stabilito dall'Assessore che costituisce il gruppo e può variare da un minimo di 5 ad un massimo di 9.

ART. 5

Il gruppo di lavoro si riunisce nei locali del Municipio ed è convocato dall'Assessore o Consigliere delegato, che definisce l'argomento di lavoro e le modalità di espletamento, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 6

Per l'espletamento del compito attribuito, il gruppo di lavoro potrà avere accesso ai dati e alle informazioni relative tramite l'Assessore o Consigliere delegato di riferimento e nel rispetto della normativa vigente.

ART. 7

Il gruppo di lavoro, a conclusione dei suoi lavori sui singoli temi, redige un documento finale.

ART. 8

La durata della carica può essere temporanea ed esaurirsi con l'espletamento dell'incarico affidato o permanente per tutta la durata del mandato amministrativo.